

LA COOPERAZIONE IN MATERIA PENALE NELL'UNIONE EUROPEA

In che cosa consiste la cooperazione degli Stati Membri in materia penale?

Le priorità dell'Unione in questo settore sono state recentemente ridefinite nel Programma di Stoccolma, dal titolo “Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini”, approvato nel 2010.

Come emerge da questo documento, l'Unione si prefigge:

1. Una piena realizzazione dei diritti individuali.

La cittadinanza europea e l'adesione dell'Unione alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo conferiscono al cittadino una serie di diritti: la libera circolazione, il rispetto delle diversità, i diritti degli imputati, la partecipazione alla vita democratica, la buona amministrazione e l'assistenza da parte delle autorità consolari al di fuori del territorio dell'Unione

L'UE mira a garantire che questi possano essere esercitati in maniera effettiva.

2. La creazione di uno spazio giudiziario europeo.

Tutti i cittadini dell'Unione devono avere accesso alla giustizia e le autorità giudiziarie devono cooperare fra loro, ad esempio per il riconoscimento delle sentenze, sia civili che penali. Inoltre, l'Unione deve creare un rapporto di collaborazione con i paesi terzi, in modo che ci sia coerenza fra l'ordinamento UE e quello internazionale.

3. La protezione dei cittadini.

Nella strategia europea, la libertà va di pari passo con la sicurezza; é per questo che uno degli obiettivi dell'Unione consiste nel proteggere i cittadini dalla criminalità organizzata e dal terrorismo. A questo fine, è indispensabile la collaborazione nella gestione delle frontiere e nella protezione civile, tenendo presente la suddivisione di compiti che deve esistere fra UE e Stati in questo settore.

I settori di intervento saranno, ad esempio, la tratta di esseri umani, l'abuso sessuale dei minori, la criminalità informatica, la corruzione, il traffico di droga. Nel perseguire questi obiettivi, l'Unione deve necessariamente avvalersi della collaborazione con Stati terzi.

4. Un accesso equilibrato al territorio dell'UE.

L'Unione deve trovare un equilibrio fra due esigenze distinte ma complementari: permettere ai cittadini di Stati terzi di entrare in Europa e allo stesso tempo garantire la sicurezza dei cittadini dell'Unione. Quindi, da un lato é necessario rafforzare i controlli delle frontiere per evitare

fenomeni come l'immigrazione clandestina e la criminalità transfrontaliera, dall'altro gli individui e i gruppi in situazioni di vulnerabilità devono essere accolti.

5. La solidarietà come valore dell'Unione.

La politica di migrazione dell'UE deve essere basata su solidarietà e responsabilità, affrontando sia le necessità degli Stati membri che di coloro che richiedono assistenza. In pratica, questo implica tenere conto delle esigenze del mercato del lavoro degli Stati membri, garantire i diritti dei migranti, contrastare l'immigrazione clandestina, e cooperare con i paesi terzi.

6. Affrontare le sfide in un contesto globale.

I problemi delineati sopra non possono essere affrontati nella sola dimensione europea: è necessaria la cooperazione degli Stati terzi, con i quali gli Stati dell'UE devono tenere una linea comune. Questa cooperazione implica non solo scambio di informazioni, ma anche la promozione dei diritti umani e dei valori europei di giustizia e di solidarietà.

Cosa sono SIS II e VIS?

VIS è il sistema di informazione sui visti e ha lo scopo di rendere più agevole l'attuazione della politica comune in materia di visti, la cooperazione consolare e le consultazioni tra autorità centrali competenti per i visti.

VIS si prefigge di:

- agevolare le procedure per la domanda di visto
- contribuire alla lotta contro la frode
- identificare persone che non soddisfano i requisiti necessari per l'ingresso nel territorio dell'Unione
- prevenire minacce alla sicurezza dell'Unione.

SIS II è il sistema di informazione Schengen di seconda generazione: è un sistema informatico contenente segnalazioni su persone e oggetti, destinato alle guardie di frontiera, ai funzionari doganali, alle autorità responsabili dei visti e alle forze di polizia. Scopo del sistema è garantire la sicurezza dei cittadini dell'Unione.

Esso contiene informazioni su:

- persone ricercate
- persone scomparse

- persone o veicoli, natanti, aeromobili e container per un controllo ai fini della repressione di reati e per prevenire minacce alla sicurezza pubblica
- oggetti ricercati a scopo di sequestro o di prova in un procedimento penale.

Uno Stato membro che effettua una segnalazione è responsabile dell'esattezza, dell'attualità e della liceità di inserimento dei dati; solo questo Stato è autorizzato a modificare, completare, rettificare, aggiornare o cancellare i dati che ha inserito.

L'Unione cerca di conciliare l'esigenza di disporre di informazioni accurate con il diritto individuale alla riservatezza dei dati: le segnalazioni di persone e oggetti devono essere conservate nel SIS II per il periodo necessario a realizzare gli obiettivi per i quali sono state inserite; gli Stati membri devono riesaminare la necessità di conservare la segnalazione di una persona nel SIS II entro tre anni dall'inserimento.

Che cos'è Eurojust?

Eurojust è un organo dell'Unione competente per le indagini e azioni penali concernenti almeno due Stati membri e relative a forme gravi di criminalità. Il suo ruolo è migliorare il coordinamento tra le autorità competenti degli Stati membri e agevolare la loro cooperazione in materia giudiziaria.

Eurojust non sostituisce gli Stati membri nell'esercizio di questa competenza, ma li aiuta nel coordinamento della rispettive autorità. E' formato da individui nominati dagli Stati membri, aventi titolo di magistrato del pubblico ministero, giudice o funzionario di polizia.

Per favorire la cooperazione fra autorità giudiziarie, Eurojust deve scambiare diversi tipi di informazione con le autorità nazionali; tuttavia, ciò avviene nel rispetto dei diritti degli individui: Eurojust può trattare soltanto i dati riguardanti le persone che sono sospettate di avere commesso un reato di sua competenza o che sono state condannate, nonché le vittime e i testimoni.

I dati (relativi all'identità della persona oppure al reato commesso) sono accessibili solo ai funzionari di Eurojust e alle persone autorizzate.

Quali sono le azioni dell'Unione per lottare contro la criminalità organizzata?

Le azioni intraprese dall'Unione la fine di lottare contro la criminalità si svolgono su più fronti.

Attualmente, l'UE segue il programma "Prevenzione e lotta contro la criminalità", che copre il periodo 2007-2013.

Il programma prevede quattro obiettivi principali:

- prevenzione della criminalità;
- attività di contrasto della criminalità;
- protezione e sostegno ai testimoni;
- protezione delle vittime

Nel 2009, l'Unione ha istituito la Rete europea di prevenzione della criminalità (REPC), finalizzata a promuovere la cooperazione fra Stati membri in questo settore; a sostenere attività di prevenzione della criminalità a livello nazionale e locale; raccogliere e diffondere informazioni sulla criminalità organizzata; fornire consulenze alle istituzioni dell'Unione.

Come funziona il mandato d'arresto europeo?

Il mandato d'arresto europeo è il risultato più efficace della cooperazione fra gli Stati dell'UE in materia penale.

Esso è stato creato nel 2002 e sostituisce le normali procedure di estradizione: in altri termini, ogni decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell'arresto o della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona deve ricevere automatica attuazione da parte degli altri Stati membri.

La persona in questione deve essere ricercata in quanto tenuta a sottoporsi ad un procedimento penale, scontare una pena, oppure subire una misura di sicurezza privativa della libertà.

Il mandato d'arresto europeo non vale per tutti i reati, ma solo per alcuni, considerati particolarmente gravi: terrorismo, tratta di esseri umani, corruzione, partecipazione a un'organizzazione criminale, falsificazione di monete, omicidio, razzismo e xenofobia, stupro, traffico di veicoli rubati, e frode, compresa la frode nei confronti degli interessi finanziari delle Comunità.

Nei casi che seguono, lo Stato membro a cui viene presentato il mandato non DEVE dare attuazione:

- è già stata pronunciata una sentenza definitiva da uno Stato membro per lo stesso reato contro la stessa persona (principio del ne bis in idem);
- il reato è oggetto di amnistia nello Stato membro dell'esecuzione;
- la persona interessata non può essere considerata responsabile dallo Stato membro di esecuzione a causa dell'età.

In altri casi (ad esempio, il reato è caduto in prescrizione), il rifiuto è una POSSIBILITÀ per lo Stato membro, che dovrà però motivare la propria decisione.

Il mandato d'arresto deve, in termini generali, essere eseguito con la massima urgenza. Tuttavia,

l'autorità giudiziaria dello Stato che riceve il mandato può, se ritiene che le informazioni fornite dallo Stato emittente siano insufficienti, richiedere ulteriori informazioni. La decisione definitiva sull'esecuzione del mandato deve essere presa entro 60 giorni oppure, se l'individuo acconsente alla propria consegna, entro 10 giorni.

Esistono altri atti dell'Unione che stabiliscono procedure di mutuo riconoscimento?

Sì; il mutuo riconoscimento è stato stabilito anche nei seguenti casi:

- misure cautelari
- prove (tramite il Mandato Europeo di Ricerca delle Prove)
- sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale
- sanzioni pecuniarie
- provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio

In evidenza

L'Unione europea persegue, come parte del più ampio programma di Libertà, Sicurezza e Giustizia, la cooperazione in materia penale e la lotta alla criminalità organizzata. Scopo di queste politiche è quello di abbinare la sicurezza dei cittadini e la prevenzione e repressione del crimine al rispetto dei diritti individuali.

Questi obiettivi vengono realizzati attraverso la creazione di organi (Frontex, Eurojust), sistemi di raccolta delle informazioni (SIS e VIS) e Programmi d'Azione (come quello sulla criminalità organizzata). Le azioni adottate dall'Unione in questo settore sono spesso non vincolanti, in quanto costituiscono un complemento delle azioni degli Stati membri e un ausilio a coordinarle; tuttavia, l'Unione è riuscita ad adottare alcune decisioni vincolanti in materia di reciproco riconoscimento, la più rilevante delle quali è il mandato d'arresto europeo.

Per approfondire:

<http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=406&lang=it>

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_criminal_matters/index_it.htm

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/fight_against_organised_crime/index_it.htm

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/index_it.htm

